

REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di sviluppo industriale (PEDIP)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Parlamento europeo, nel dicembre 1987, ha approvato all'unanimità un programma integrato di sviluppo a favore del Portogallo, in cui si dichiara che la Comunità deve adoperarsi per sostenere i progetti di sviluppo economico attuati dal Portogallo, tra l'altro nei settori industriali, e in particolare delle piccole e medie imprese, per rafforzare la produttività, salvaguardare l'occupazione e promuovere la formazione professionale;

considerando che il Portogallo e la Commissione hanno elaborato, in stretta collaborazione, un programma di ammodernamento dell'industria nel Portogallo (qui di seguito denominato «PEDIP») che comporta un pacchetto di provvedimenti, anche di formazione professionale, intesi a promuovere lo sviluppo di detta industria;

considerando che il PEDIP dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità nel settore della coesione economica e sociale, secondo quattro orientamenti prioritari di sviluppo dell'industria portoghese;

considerando che il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles nei giorni 11 e 12 febbraio 1988 ha sancito il principio del contributo comunitario a favore del PEDIP; che il Consiglio europeo ha riconosciuto in particolare il principio di assegnare al PEDIP, oltre agli interventi dei Fondi strutturali e ai prestiti comunitari, risorse di bilancio supplementari a concorrenza di 500 milioni di ECU per il periodo 1988 - 1992;

considerando che è opportuno emanare disposizioni per l'impiego di dette risorse supplementari;

considerando che, per snellire la gestione di dette risorse che dovrebbe essere affidata alla Commissione, quest'ultima

applicherà le disposizioni del caso relative ai tassi d'intervento comunitario, alle modalità d'impegno, pagamento e recupero dei contributi comunitari nonché al controllo delle azioni oggetto di detti contributi;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tale uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito, per una durata di cinque anni, un programma di ammodernamento dell'industria portoghese (qui di seguito denominato «PEDIP»), che comporta un pacchetto di provvedimenti, anche di formazione professionale, intesi a promuovere lo sviluppo di detta industria.

2. Il contributo finanziario del bilancio comunitario alla realizzazione del PEDIP viene realizzato, oltre che con l'intervento dei Fondi strutturali, con risorse supplementari pari ad un importo medio di 100 milioni di ECU all'anno (prezzi 1988) durante gli esercizi 1988 - 1992.

L'utilizzazione di dette risorse supplementari ha luogo conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Le risorse supplementari di cui all'articolo 1 vengono utilizzate a favore della realizzazione del PEDIP, al fine di:

- accelerare il rafforzamento delle infrastrutture di base a favore dell'industria (orientamento prioritario n. 1),
- rafforzare le basi di formazione professionale iniziale e permanente per le professioni industriali (orientamento prioritario n. 2),
- finanziare gli investimenti produttivi (orientamento prioritario n. 3),
- incrementare la produttività (orientamento prioritario n. 4),

o in modo autonomo, oppure per completare gli interventi di uno o più Fondi strutturali, sempre a favore di misure che rientrino in almeno uno di detti orientamenti prioritari di sviluppo.

Nella gestione di queste risorse, è data priorità alle azioni che rientrano nell'orientamento n. 3 o nell'orientamento n. 4.

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽³⁾ Parere reso il 2 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).